



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5314

Seduta del 04/10/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Guido Guidesi

Oggetto

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77 QUINQUIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 – ANNO 2021 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E GUIDESI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

Il Dirigente

Michele Colosimo

Il Direttore Generale

Armando De Crinito

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la D.C.R. 10 luglio 2018, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure regionali di contrasto alla delocalizzazione, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali ed artigianali;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che tra le finalità prevede (art. 1) che *“La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro”*, ugualmente mediante (art. 2) la *“RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale”*;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il DM dello Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.”* e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 17;

VISTO l'art. 77 quinquies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26 che prevede, anche per le nuove imprese commerciali di vicinato nonché per le nuove imprese artigianali, costituite a partire dal 1° gennaio 2021, l'azzeramento dell'aliquota IRAP per l'anno di costituzione e per i due periodi d'imposta successivi e continuativi;

CONSIDERATO che il comma 5 del richiamato articolo 77 quinquies ha demandato alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative del beneficio fiscale di cui al precedente capoverso;

EVIDENZIATO che l'agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota IRAP, è destinata alle nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nell'intero territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti a condizione che siano state costituite a decorrere dal 1° gennaio 2021;

EVIDENZIATO che, al fine di definire il limite demografico indicato al paragrafo precedente si tiene conto dei dati forniti dall'ISTAT al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello per il quale si riferisce l'agevolazione e che, nel caso di eventuali fusioni tra comuni, intervenute dopo la data del 1° gennaio 2021, l'agevolazione continua ad essere riconosciuta nell'ambito territoriale preesistente alla fusione non precludendo, pertanto, la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale in esame;

EVIDENZIATO, inoltre, che le imprese agevolate dal presente provvedimento non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e, pertanto possono fruire esclusivamente dell'agevolazione fiscale dell'azzeramento dell'aliquota fiscale IRAP per tre periodi di imposta decorrenti dall'anno di costituzione purché successivo al 1° gennaio 2021 e che, per i comuni fino a 3.000 abitanti l'agevolazione è valida per gli insediamenti su tutto il territorio comunale;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2846 del 18 febbraio 2020 che ha disciplinato analoga agevolazione per l'anno 2020 limitata alle nuove imprese, come precedentemente individuate, insediate nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e 15.000 abitanti nonché superiore a 40.000 abitanti e nell'intero territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti;

TENUTO CONTO che, per la fruizione del beneficio in parola, gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota *azzerata*, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta che, pertanto, sarà pari a zero;



Regione Lombardia LA GIUNTA

EVIDENZIATO che l'iniziativa è attuata nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

DATO ATTO che l'agevolazione IRAP non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;

DATO ATTO che non si richiedono le dichiarazioni ex DPR 445/00 in quanto, in assenza di istanza, trattandosi di aiuto automatico, si ritengono certificanti le risultanze dalla visura de minimis RNA;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

PRESO ATTO, pertanto, che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del DM Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo DM n. 115/2017;

EVIDENZIATO che, con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l.r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, come ribadito dall'art. 10, comma 2, del richiamato DM n. 115/2017;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate provvederà:

- ad effettuare in sede di dichiarazione annuale IRAP la corrispondenza dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

requisiti richiesti per accedere all'agevolazione di cui alla presente deliberazione, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria;

- garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. effettuando la relativa attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

DATO ATTO altresì che i competenti uffici di Regione Lombardia provvederanno ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;

STABILITO che qualora la concessione dell'agevolazione IRAP comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento 1407/2013, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione fiscale è concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

EVIDENZIATO, inoltre, che, come previsto al comma 4 del citato art. 77 quinquies, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Inoltre, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003;

DATO ATTO che il monitoraggio dell'efficacia della misura di cui al presente provvedimento sarà attuato dai competenti uffici regionali anche sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria a conclusione delle attività di competenza, senza oneri a carico del bilancio regionale;

RIBADITO che, ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non risulta applicabile agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

VERIFICATA, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 quinquies, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP da parte di nuove imprese che esercitano attività commerciale di vicinato in sede fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle nuove imprese che esercitano attività artigianali come definite dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti di beni di produzione propria e siano in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese, sempre che siano localizzate nell'intero territorio dei comuni fino a 3.000 abitanti e nei centri storici urbani, come delineati dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, a condizione che siano state costituite a decorrere dal 1° gennaio 2021, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'Agenzia delle Entrate provvederà:
 - ad effettuare in sede di dichiarazione annuale IRAP la corrispondenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione di cui alla presente deliberazione, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria;
 - garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. effettuando la relativa attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
4. di dare atto che il monitoraggio dell'efficacia della misura di cui al presente



Regione Lombardia
LA GIUNTA

provvedimento sarà attuato dai competenti uffici regionali anche sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria a conclusione delle attività di competenza, senza oneri a carico del bilancio regionale;

5. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge